

REPUBBLICA ITALIANA



## **Regione Siciliana**

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali

Servizio 1

*"Assetto istituzionale e territoriale degli enti locali"*

[automiclocali.servizio1@regione.sicilia.it](mailto:automiclocali.servizio1@regione.sicilia.it)

Prot. n. 2853

Palermo li 21/02/2018

CIRCOLARE n. 3 del 21-02-2018

Oggetto: Decorrenza dimissioni dalla carica di Sindaco – Legge regionale 15 settembre 1997, n.35, art.11 comma 1-bis.

***Ai Commissari Straordinari ed ai Sindaci dei  
Comuni della Sicilia***

*e, p.c. Ai Presidenti dei Consigli comunali*

***Ai Segretari comunali***

**LORO SEDI**

La legge regionale 15 settembre 1997, n.35, avente ad oggetto *"norme per la elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale"*, al comma 1 bis dell'art.11 prevede che *"le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio"*.

Tale disposizione trova corrispondenza nell'analoga norma nazionale di cui all'art.53, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Nella concreta applicazione della norma suddetta, è sorta una problematica connessa all'ipotesi in cui il Sindaco dimissionario voglia postergare gli effetti delle proprie dimissioni a un momento successivo alla loro presentazione.

Si è ritenuto, pertanto, di chiedere l'autorevole avviso dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana che, con parere prot. n. 29866 del 21 dicembre 2018, si è espresso in merito.

Secondo l'Organo consultivo sopracitato, con la norma in questione, il legislatore ha *inteso dissipare ogni dubbio interpretativo sull'efficacia dell'atto di dimissioni del Sindaco comunale, stabilendo, appunto, che queste non siano produttive di alcun effetto immediato ma, piuttosto,*

*acquistino efficacia soltanto decorsi venti giorni dalla loro presentazione.*

La *ratio* della posticipazione, tanto dell'efficacia delle dimissioni rispetto alla data di presentazione, quanto della loro stessa revocabilità nel termine di 20 giorni, sta nella volontà del legislatore di assegnare al Sindaco un congruo lasso di tempo necessario alla migliore ponderazione delle conseguenze che tali dimissioni possono provocare, così da rendere possibile l'eventuale ritiro della manifestazione di volontà, inizialmente rassegnata.

Per l'individuazione del termine di decorrenza iniziale, si rimanda all'orientamento prevalente che fa coincidere lo stesso nella data in cui le dimissioni stesse sono acquisite al protocollo dell'Ente (cfr. pareri Ministero dell'Interno del 24.6.2004 e del 13.10.2010).


In relazione allo specifico quesito posto, l'Ufficio Legislativo e Legale ritiene che, con la presentazione delle dimissioni, la dichiarazione di volontà del Sindaco che le sottoscrive assume una rilevanza giuridica idonea a produrre effetto e non è, pertanto, sottoponibile né a condizione né a termine.

Infatti, il regime delle dimissioni del Sindaco, sotto il profilo della revocabilità entro venti giorni dalla presentazione, si pone già in deroga con il principio generale della immediata operatività ed irretrattabilità delle dimissioni degli amministratori locali.


Gli effetti dell'atto in questione non dipendono, quindi, dalla volontà dell'agente, ma sono pedissequamente disposti dall'ordinamento (20 giorni), senza riguardo all'intenzione di colui che li pone in essere, con la sola eccezione, giustificata dalla grande valorizzazione attribuita alle funzioni di vertice del Sindaco e dalle gravi conseguenze che derivano dalle sue dimissioni, del termine di venti giorni per consentire al dimissionario l'eventuale ritiro delle dimissioni stesse.

Nei termini suddetti è l'avviso di questo Assessorato.

Il Funzionario Direttivo  
Antonella Panzeca



Il Dirigente del Servizio  
Maria Giovanna Diliberto



Il Dirigente Generale  
Margherita Rizza

